

# Come funziona la comunione dei beni

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

*Sono appena coniugato in regime di comunione dei beni e sto per intraprendere un'attività professionale autonoma (attualmente sono dipendente) mentre mia moglie è casalinga. Mia moglie, unica erede legittima, con ogni probabilità riceverà in eredità un cespite immobiliare. Desidererei sapere se tale cespite rientrerà nella comunione dei beni e, altresì se il mio futuro e personale reddito lavorativo debba essere compreso nella stessa.*

**Lettera firmata W. R. - Siena**

Eventuali cespiti immobiliari pervenuti per successione (ma anche per donazione) successivamente al matrimonio (in regime di comunione dei beni) possono o meno rientrare nella comunione (così come indicato dall'art. 179 del codice civile) qualora gli stessi non siano stati attribuiti, per disposizione testamentaria, alla comunione. Nell'ipotesi in cui ciò non sia avvenuto, sono considerati beni «personali» del coniuge e non costituiscono oggetto di comunione. I beni personali sono:

- i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto di godimento;
- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
- i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge (tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione);
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
- i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni (elencati precedentemente) o con il loro scambio, purché sia espressamente indicato nell'atto di acquisto.

Inoltre, l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione a condizione che tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge non acquirente (intervento adesivo) e a condizione che il bene venga acquistato per uso strettamente personale o perché destinato all'esercizio della profes-



**Roberto Lenzi**  
studio legale Lenzi  
e Associati di Milano



Indirizzate i vostri quesiti a:  
**patrimoni@class.it**  
oppure a  
**Patrimoni,**  
**Rubrica lettere,**  
via Burigozzo, 5  
20122 Milano

ne ovvero, ancora, sia acquistato con il prezzo di beni personali precedentemente alienati o con il loro scambio sempre che ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto (c.d. surrogazione reale).

Al di fuori di queste fattispecie, rientrano nella comunione dei beni (art. 177 codice civile):

- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (come già indicato). Per consolidata evoluzione giurisprudenziale si ritiene rientrino nella comunione dei beni anche gli investimenti di natura finanziaria (strumenti finanziari) effettuati attraverso l'impiego del denaro derivante dall'attività lavorativa di un coniuge;

- i frutti dei beni propri di ciascuno dei due coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (comunione de residuo) e i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi (ad esempio i redditi derivanti dall'esercizio della professione) se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati. Vale a dire, utilizzati dal coniuge a suo uso e consumo, con l'eccezione, però, che la spesa effettuata non si traduca in un acquisto (che diventerebbe parte del patrimonio comune);

- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora, si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Tali norme, nell'intenzione del legislatore, poggiano sul principio che la comunione legale dei beni rappresenta il regime patrimoniale «naturale» della famiglia (salvo che diversamente, come avviene spesso, i coniugi non optino per il regime di separazione dei beni) e che pur non costituendo una comunione universale sia di fatto una comunione degli acquisti effettuata dai coniugi e, pertanto, attinente, salvo le eccezioni previste, ai beni e diritti che i coniugi abbiano acquisito durante il matrimonio.